



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

DISPOSIZIONI GENERALI

Edizione gennaio 2001

1. Scopo, struttura, interpretazione

- (1) *Scopo, ambito di applicazione.* Le disposizioni riportate nel presente documento (di seguito denominate le “Disposizioni Generali”) sono intese a disciplinare le operazioni finanziarie (ciascuna di esse denominata una “Operazione”) ai sensi di qualunque Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie (di seguito denominato un “Contratto Quadro”) basato sul modello pubblicato dalla Federazione Bancaria dell’Unione Europea (di seguito denominata “FBE”). Le disposizioni del Contratto Quadro si applicheranno nella misura in cui le stesse sono inserite dalle parti nei termini di una Operazione o di un tipo di Operazione fra le medesime.
- (2) *Struttura.* Un Contratto Quadro è composto da (i) un contratto fra le parti di esso che delinea le basi delle Operazioni fra di esse (di seguito denominato “Disposizioni Speciali”), (ii) le presenti Disposizioni Generali e (iii) qualunque relativo allegato (ciascuno di seguito denominato un “Allegato”), intendendosi come tali gli Allegati che possono essere relativi a particolari tipi di Operazioni (di seguito denominati “Allegato Prodotto”) o relativi ad altri aspetti. Se non è stata concordata alcuna Disposizione Speciale, le presenti Disposizioni Generali (unitamente a qualunque Allegato eventualmente applicabile) costituiranno un Contratto Quadro che disciplina tutte le Operazioni nei cui termini le stesse sono state richiamate. Ciascun Contratto Quadro e i termini concordati in relazione a tutte le Operazioni ai sensi del medesimo saranno collettivamente indicati in esso come il “Contratto”.
- (3) *Interpretazione.* Nel caso di conflitto fra le diverse parti di un Contratto, (i) qualunque Allegato prevarrà rispetto alle Disposizioni Generali, (ii) le Disposizioni Speciali prevarranno sulle Disposizioni Generali e su qualunque Allegato e (iii) i termini concordati relativamente a una singola Operazione prevarranno, in relazione unicamente a tale Operazione, su tutti gli altri termini e condizioni del Contratto. Salvo ove diversamente specificato, tutti i riferimenti a Sezioni, nel presente o in qualunque Allegato, si intenderanno riferiti rispettivamente a Sezioni delle presenti Disposizioni Generali o di tale Allegato. Determinate espressioni utilizzate nel Contratto sono definite nei punti indicati nell’Indice dei Termini Definiti pubblicato da FBE in relazione alle presenti Disposizioni Generali.
- (4) *Singolo Contratto.* Il Contratto sostanzia una unica relazione contrattuale. Di conseguenza, (i) ciascuna obbligazione di una parte ai sensi di qualunque Operazione è assunta ed eseguita in ragione delle obbligazioni assunte e che devono essere eseguite dall’altra parte ai sensi di tutte le Operazioni, e (ii) salvo pattuizione contraria, il mancato adempimento ad una parte delle proprie obbligazioni ai sensi di qualunque Operazione costituirà un inadempimento relativo all’intero Contratto. Le parti stipulano fra di esse il Contratto Quadro e ciascuna Operazione basandosi su questi principi, che considerano fondamentali nella valutazione del rischio dalle stesse parti effettuata.
- (5) *Modifiche.* Qualunque modifica delle presenti Disposizioni Generali o qualunque Allegato modificato ovvero nuovo, che FBE potrà in futuro elaborare o diffondere, potrà divenire efficace fra le parti di un

Contratto Quadro quando ciascuna parte avrà notificato all'altra la propria accettazione, secondo le modalità stabilite da FBE.

2. Operazioni

- (1) **Forma.** Una Operazione può essere stipulata verbalmente o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione.
- (2) **Conferma.** Nel momento in cui le parti avranno raggiunto l'accordo su una Operazione ciascuna di esse dovrà tempestivamente inviare all'altra la conferma (di seguito denominata una "Conferma") di tale Operazione nei modi specificati nella Sezione 8(1). La mancanza di una o di entrambe le Conferme non dovrà inficiare la validità dell'Operazione.

3. Pagamenti, consegne e definizioni correlate

- (1) **Data, luogo, modalità.** Ciascuna parte dovrà effettuare i pagamenti e le consegne ai quali è tenuta nel momento, giorno e luogo e sul conto concordati in relazione alla Operazione interessata, con le modalità usuali per i pagamenti e conformi alla natura degli attivi oggetto della consegna. Ciascun pagamento dovrà essere effettuato nella valuta concordata in relazione al medesimo (di seguito denominata la "Valuta Contrattuale"), al netto di qualunque costo e con fondi liberamente disponibili alla data di scadenza. È in facoltà di ciascuna parte modificare il conto su cui ricevere i pagamenti e le consegne, dandone avviso all'altra parte almeno dieci Giorni Lavorativi prima della data prevista per il pagamento o la consegna, a meno che l'altra parte ragionevolmente si opponga a tale cambiamento e ne dia tempestivo avviso.
- (2) **Trasferimento di proprietà, ritrasferimento.**
 - (a) **Trasferimento di proprietà.** Salvo diverso accordo, qualunque consegna o trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari (di seguito denominati "Titoli") da una parte all'altra ai sensi del Contratto dovrà costituire un trasferimento a tale altra parte della piena proprietà di tali Titoli o, nel caso ciò sia usuale nel luogo in cui deve essere effettuata la consegna, di una posizione giuridica (quale ad esempio una partecipazione in comproprietà in una partecipazione collettiva di Titoli, la posizione di beneficiario di un *trust* o altra forma di proprietà beneficiaria), che sia funzionalmente equivalente a tale titolo di proprietà (compreso, in ciascun caso, il diritto illimitato di disporre di tali Titoli) e non dovrà costituire invece un diritto di garanzia; l'utilizzo dei termini "margine" o "sostituzione" non potrà essere interpretato come un accordo contrario. Il cedente di qualunque Titolo dovrà, di conseguenza, (i) non conservare relativamente a tali Titoli alcun titolo di proprietà, garanzia o diritto di cessione e (ii) sottoscrivere tutti i documenti ragionevolmente richiesti per effettuare tale pieno trasferimento. Nel caso debbano essere trasferiti Titoli nominativi, il cessionario può disporre dei Titoli ricevuti prima che il trasferimento sia iscritto nel relativo registro; nel caso in cui l'iscrizione dipenda da circostanze al di fuori del ragionevole controllo del cedente, quest'ultimo non garantisce che tale iscrizione sarà effettuata.

- (b) **Ritrasferimento.** L'obbligazione di restituire o ritrasferire qualunque Titolo costituisce una obbligazione di trasferire Titoli della medesima natura di tali Titoli. Per Titoli "della medesima natura" di altri Titoli si intendono i Titoli dello stesso emittente aventi le medesime caratteristiche, valore nominale ed incorporanti identici diritti; nel caso in cui tutti tali altri Titoli siano stati svincolati, ridenominati, scambiati, convertiti, suddivisi, accorpatisi o siano stati oggetto di un aumento di capitale, di una riduzione di capitale, di una richiesta di versamento di titoli parzialmente versati o di un evento simile a qualunque dei precedenti, con Titoli "della medesima natura" si intenderà la quantità dei Titoli, di contante e di attivi (collettivamente di seguito denominati "Attivi Sostitutivi") ricevuti in relazione a tali altri Titoli, come risultato di tale evento (a condizione che nel caso in cui deve essere versata qualunque somma per poter ricevere gli Attivi Sostitutivi, una obbligazione a trasferirli sarà condizionata al pagamento da parte del cessionario di tale somma a favore del cedente).
- (3) **Condizioni sospensive.** Ciascuna obbligazione di pagamento o di consegna di una parte è sospensivamente condizionata a che (i) non si sia verificato e non sia in atto alcun Caso di Inadempimento o evento che, a causa di scadenze o dell'invio di un avviso (o entrambi), possa divenire un Caso di Inadempimento in relazione all'altra parte e (ii) non sia stata notificata alcuna richiesta di risoluzione con riferimento alla Operazione di cui si tratta, a causa di un Mutamento delle Circostanze.
- (4) **Compensazione dei pagamenti.** Nel caso in cui, in qualunque momento, entrambe le parti fossero obbligate ad effettuare pagamenti nella medesima valuta in relazione alla stessa Operazione, le reciproche obbligazioni di pagamento saranno automaticamente compensate fra le parti e la parte debitrice della somma maggiore dovrà pagare all'altra il saldo fra le somme dovute. Le parti possono concordare che tale principio si applichi in relazione a due o più Operazioni o a una o più tipologie di Operazioni, o che si applichi anche in relazione alle obbligazioni reciproche di consegna di attivi fra di loro fungibili. Se e fino a quando una singola valuta può essere espressa in differenti unità valutarie (come nel caso dell'euro e delle valute nazionali ai sensi dei principi disciplinanti la transizione verso l'Unione Economica e Monetaria Europea), il principio indicato nel primo capoverso della presente sottosezione dovrà applicarsi unicamente se entrambi i pagamenti debbano essere effettuati nella medesima valuta.
- (5) **Ritardo di pagamento.** Nel caso in cui, in relazione ad una Operazione, una parte non effettui un pagamento all'altra alla scadenza (e, al fine di evitare ogni dubbio, senza avere diritto a trattenere tale pagamento), matureranno interessi (prima e dopo un eventuale provvedimento giudiziale), pagabili a vista, al Tasso di Inadempimento sulla somma dovuta, calcolati per il periodo fra (essa compresa) la data di scadenza e (essa esclusa) la data in cui tale pagamento viene ricevuto. Con "Tasso di Inadempimen-

to” si intende il maggiore fra (a) il Tasso Interbancario e (b) il costo che l'altra parte, come dalla stessa certificato, abbia sostenuto per finanziare la somma in questione, in ciascun caso aumentato di qualunque maggiorazione dell'interesse che potrà essere concordato nelle Disposizioni Speciali. Con “Tasso Interbancario” si intende il tasso di interesse addebitato reciprocamente da banche primarie per depositi a vista nel luogo di pagamento e nella valuta del credito in essere per ciascun giorno per cui deve essere addebitato l'interesse (tale tasso essendo, nel caso in cui sia dovuta una somma in euro, il Tasso Medio overnight (*Euro Overnight Index Average Rate*) (di seguito denominato “EONIA”) calcolato dalla Banca Centrale Europea).

- (6) Convenzione del Giorno Lavorativo. Nel caso in cui qualunque data di scadenza non sia un Giorno Lavorativo, i pagamenti o le consegne dovranno essere effettuati, come stabilito in relazione alla Operazione di cui si tratta, (a) il Giorno Lavorativo immediatamente precedente (di seguito denominato il “Precedente”), (b) il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (di seguito denominato il “Successivo”) o (c) il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, a meno che tale giorno cada nel mese solare successivo, nel qual caso il pagamento o la consegna dovranno essere effettuati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente (di seguito denominato “Successivo Modificato” o “Modificato”), con la precisazione che qualora non sia stato così previsto, dovrà applicarsi l'ipotesi (b).
- (7) Definizione di Giorno Lavorativo. Per “Giorno Lavorativo” si intende (a) in relazione a qualunque pagamento in euro un giorno in cui tutte le pertinenti parti di TARGET sono operative per effettuare tale pagamento, (b) in relazione a qualunque pagamento in qualunque altra valuta un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento dell'attività (compresi i pagamenti nella valuta interessata così come le operazioni in cambi e i depositi in valuta estera) nel luogo(i) concordato(i) in relazione alla pertinente Operazione o, se non concordato, nel luogo in cui si trova il conto interessato e, se differente, nell'eventuale principale centro finanziario della valuta di tale pagamento, (c) in relazione a qualunque consegna di Titoli, (i) nel caso in cui una Operazione debba essere regolata tramite un sistema di regolamento delle operazioni in titoli, un giorno in cui è in attività tale sistema di regolamento delle operazioni in titoli nel luogo in cui deve essere effettuata la consegna di Titoli, e (ii) nel caso in cui una Operazione debba essere regolata in qualunque altro modo diverso da (i), un giorno (diverso da sabato e domenica) in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento dell'attività nel luogo in cui deve essere effettuata la consegna dei Titoli, (d) in relazione a qualunque determinazione di valore, un giorno in cui può essere ragionevolmente effettuata una determinazione aggiornata basata sulle fonti di prezzo concordate ed (e) in relazione a qualunque avviso o altra comunicazione, un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento dell'attività nella città specificata

nell'indirizzo fornito dal ricevente ai sensi del Paragrafo 8(1).

- (8) Valore di Mercato. Con “Valore di Mercato” si intende, in relazione a qualunque Titolo in qualunque momento di qualunque giorno, (a) il prezzo di tale Titolo come quotato e ottenuto da una fonte generalmente riconosciuta concordata fra le parti e (b) in mancanza di tale accordo o tale quotazione (i) nel caso in cui i Titoli siano quotati in una borsa valori e non siano sospesi, il relativo ultimo prezzo quotato in tale borsa valori; (ii) nel caso in cui i Titoli non siano in tal modo quotati, ma esista in tale giorno, nel mercato principale in cui sono negoziati, un prezzo pubblicato o reso pubblico da una banca centrale o da un ente di indiscussa autorità, tale ultimo prezzo pubblicato e reso pubblico; e (iii) in qualunque altro caso, la media dei prezzi denaro e lettera per tali Titoli, in tale momento di tale data, stabilita da due operatori principali di tale mercato diversi dalle parti, in ciascun caso indicato in (a) e in (b) unitamente a (se non compreso in tale prezzo) qualunque interesse maturato su tali Titoli a tale data.

4. Tasse

- (1) Ritenute. Nel caso in cui una parte sia o sarà obbligata a dedurre o a trattenere da un pagamento che deve essere effettuato una somma a titolo di o in acconto di qualunque imposta o tassa, dovrà versare all'altra parte le ulteriori somme necessarie affinché tale altra parte riceva il pieno importo a cui avrebbe avuto diritto al momento di tale pagamento se non fosse stata richiesta tale deduzione o trattenuta. Questa disposizione non dovrà applicarsi nel caso in cui la tassa o l'imposta in questione siano dovute o applicate (a) da o in nome o per conto della giurisdizione (o di una autorità fiscale di o residente nel paese interessato) in cui si trova l'Ufficio Contabilizzante del beneficiario (o il relativo luogo di residenza, nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica), (b) ai sensi di una obbligazione (diretta o indiretta) imposta da un trattato di cui sia parte tale paese, o da un regolamento o una direttiva emanata ai sensi di tale trattato, o (c) perché il beneficiario non ha adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi della Sezione 10(4)(b).
- (2) Imposte documentali. Ai sensi della Sezione 10(2), ciascuna parte dovrà pagare qualunque imposta o diritto di bollo, documentale o simile pagabile in relazione al Contratto (di seguito denominata una “Imposta Documentale”) e a essa applicata nella giurisdizione in cui si trova il proprio Ufficio Contabilizzante o luogo di residenza e dovrà mantenere indenne l'altra parte per qualunque Imposta Documentale pagabile in tale giurisdizione e applicata all'altra parte, a meno che l'Ufficio Contabilizzante di tale altra parte (o il relativo luogo di residenza, nel caso l'altra parte sia una persona fisica) si trovi anch'esso nello stesso paese.

5. Dichiarazioni

- (1) Dichiarazioni. Ciascuna parte dichiara all'altra (alla data in cui la stessa sottoscrive il Contratto Quardo e a ciascuna data in cui effettuata una Operazione) che:
 - (a) Status. E' validamente esistente ai sensi della legislazione del proprio luogo di costituzione o sede;
 - (b) Poteri societari. E' regolarmente autorizzata ad assumere ed eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto;
 - (c) Assenza di conflitti o violazioni. La sottoscrizione, la consegna e l'esecuzione del Contratto non violano o sono in conflitto con alcuna disposizione di legge, sentenza o provvedimento governativo o giudiziario applicabile ad essa o con alcuna disposizione del proprio atto costitutivo o statuto;
 - (d) Autorizzazioni. Tutte le autorizzazioni governative e le altre autorizzazioni necessarie in relazione al Contratto sono state ottenute e hanno pieno vigore ed effetto.
 - (e) Obbligazioni vincolanti. Le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto sono giuridicamente valide e vincolanti.
 - (f) Assenza di determinati casi. Nessun Caso di Inadempimento o evento che con il trascorrere del tempo o l'invio di un avviso (o entrambi) possa divenire un Caso di Inadempimento e, per quanto a propria conoscenza, nessun Mutamento delle Circostanze in relazione alla stessa è avvenuto ed è in corso;
 - (g) Assenza di contenzioso. Non è in corso e, per quanto a sua conoscenza, non è stata minacciata alcuna azione, causa o procedimento di fronte a qualunque corte, tribunale, arbitro o autorità governativa o altra autorità che possa inficiare la validità, vincolatività o esecutorietà nei propri confronti del Contratto o la propria capacità di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto.
 - (h) Assenza di affidamento. Possiede le conoscenze e l'esperienza necessarie per valutare i benefici e i rischi derivanti da ciascuna Operazione e non si è affidata all'altra parte a tale scopo.
- (2) Applicabilità al Garante. Nel caso in cui una terza parte indicata nelle Clausole Speciali o in una Conferma come garante (di seguito denominato un "Garante") abbia, nel documento specificato nelle Clausole Speciali o altrimenti concordato fra le parti, prestato una garanzia o un *credit support*¹ in relazione a qualunque obbligazione di una delle parti ai sensi del Contratto (di seguito denominata una "Garanzia"), in tal caso le dichiarazioni di tale parte relative a se stessa e al Contratto ai sensi delle sottosezioni da 1(a) a 1(h) dovranno, *mutatis mutandis*, applicarsi anche al Garante e alla Garanzia.

6. Risoluzione

- (1) Risoluzione dovuta a un Caso di Inadempimento.
 - (a) Caso di Inadempimento. Il verificarsi di qualunque dei seguenti eventi costituirà un caso di inadempimento (di seguito denominato un "Caso di Inadempimento"):
 - (i) Mancato pagamento. Una parte non effettui, alla scadenza, un qualunque pagamento dovuto ai sensi del Contratto e tale mancato pagamento si protragga per tre Giorni Lavorativi dal giorno in cui viene inviato alla parte avviso di tale mancato pagamento;
 - (ii) Mancata fornitura o restituzione del Margine o della Garanzia Collaterale. La parte non provveda a fornire o a restituire alla scadenza il margine o la garanzia collaterale che devono essere forniti o restituiti ai sensi del Contratto;
 - (iii) Altre violazioni del Contratto. La parte non adempia, alla scadenza, a qualunque altra obbligazione ai sensi del Contratto e tale inadempimento si protragga per trenta giorni dal giorno in cui avviso di tale inadempimento è inviato alla parte;
 - (iv) False Dichiarazioni. Qualunque dichiarazione resa da una parte del Contratto si riveli inesatta o non veritiera nel momento in cui è stata effettuata e l'altra parte ritenga in buona fede che a causa di questo (o delle questioni di fatto o di diritto non correttamente attestate), l'equilibrio tra rischi e benefici del Contratto è stato negativamente e sostanzialmente condizionato;
 - (v) Inadempimenti ai sensi di Operazioni Specificate. Nel caso in cui le parti abbiano, nelle Disposizioni Speciali, specificato qualunque Operazione (di seguito denominate "Operazioni Specificate") a cui si applichi la presente Sezione 6(1)(a)(v), e la parte manchi di effettuare un pagamento ai sensi di qualunque Operazione Specificata e tale mancanza (A) provochi la liquidazione o la risoluzione anticipata o una anticipazione delle obbligazioni ai sensi della Operazione Specificata o (B) prosegua oltre qualunque periodo di tolleranza applicabile (o, nel caso in cui non sia previsto alcun periodo di tolleranza, per almeno tre Giorni Lavorativi) successivo all'ultima data di pagamento di tale Operazione Specificata, a condizione, in ciascun caso, che tale mancanza non sia dovuta a circostanze che, nel caso intervenissero nel quadro del Contratto, costituirebbero un Mutamento delle Circostanze come descritto nella sottosezione 2(a)(ii);
 - (vi) Inadempimento reciproco. Qualunque obbligo di pagamento della parte in relazione alle somme prese a prestito (dovute dalla stessa in qualità di obbligato principale o secondario e derivanti da uno o più contratti o titoli) per un valore complessivo non inferiore della Soglia di Inadempimento applicabile che (A) sia divenuto, o possa essere dichiarato, dovuto ed esigibile prima della scadenza dichiarata del medesimo a causa di un inadempimento o di un evento simile (comunque descritto) che sia avvenuto in relazione alla parte o che (B) non sia stato onorato per oltre sette giorni dalla relativa data di scadenza e, in entrambi i casi, che l'altra parte abbia fondate ragio-

¹ Analogo mezzo volto alla tutela delle pretese creditizie.

ni di ritenere che le obbligazioni pecuniarie della parte ai sensi del Contratto non possano essere adempite. Come Soglia di Inadempimento si intende la somma specificata come tale nelle Disposizioni Speciali in relazione a una parte o, in assenza di tale specifica, l'1% del patrimonio proprio di tale parte (intendendo con tale termine la somma del relativo capitale sociale, delle riserve iscritte e degli utili non distribuiti, determinati secondo i principi contabili generalmente accettati applicabili a tale parte, come riportati nel bilancio certificato di più recente pubblicazione);

(vii) Ristrutturazione senza Assunzione. La parte sia soggetta ad una Ristrutturazione Aziendale e l'Entità che ad essa sia succeduta manchi di assumere tutte le obbligazioni di tale parte ai sensi del Contratto. Con "Ristrutturazione Aziendale" si intende, in relazione a tale parte, qualunque aggregazione o incorporazione in o fusione con, o cessione di tutti o sostanzialmente di tutti gli attivi ad un'altra persona, o un accordo che preveda qualunque dei precedenti atti, e con "Entità che ad essa sia succeduta" si intende la persona risultante da, che sopravvive a o è cessionaria di tale Ristrutturazione Aziendale.

(viii) Casi di insolvenza. (1) La parte sia sciolta o sia approvata una delibera relativa allo scioglimento della medesima (ad esclusione, in ciascun caso, di una Ristrutturazione Aziendale da cui risulti una Entità che ad essa sia succeduta *in bonis*); (2) la parte intraprenda una Procedura Concorsuale nei confronti di se stessa o intraprenda qualunque azione societaria volta all'autorizzazione di tale Procedura Concorsuale; (3) una autorità governativa o giudiziaria o un ente di autoregolamentazione avente giurisdizione sulla parte in una Giurisdizione Specificata (di seguito denominata una "Autorità Competente") intraprenda una Procedura Concorsuale nei confronti della parte; (4) una Autorità Competente intraprenda una qualunque azione ai sensi di qualunque legge fallimentare, sull'insolvenza o simile o qualunque legge bancaria, sulle assicurazioni o simile che disciplini gli attivi della parte e che è probabile che impedisca alla parte di adempiere in maniera tempestiva i propri pagamenti o di onorare le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto; (5) una persona diversa da una Autorità Competente intraprenda una Procedura Concorsuale nei confronti della parte in una Giurisdizione Specificata e tale azione (A) porti a una Giudizio di Insolvenza, o (B) non sia respinta o ritirata nei trenta giorni successivi all'azione o all'evento che ha avviato la Procedura Concorsuale, a meno che tale avvio di Procedura da parte di tale persona o in relazione a tali circostanze non sia chiaramente inammissibile o futile; (6) la parte sia fallita o insolvente come definito da qualunque legge fallimentare o sull'insolvenza ad essa applicabile in una Giurisdizione Specificata; (7) la parte effettui una cessione generale a beneficio di, o stipuli una composizione o una transazione amichevole con, la generalità dei propri creditori; (8) la parte sia in generale incapace di onorare i propri debiti alla scadenza; o (9) la parte provochi o sia soggetta ad un evento che, ai sensi della legislazione della Giurisdizione Specificata, abbia un effetto analogo a qualunque degli eventi specificati ai numeri da (1) a (8).

Con "Procedura Concorsuale" si intende una procedura volontaria od obbligatoria consistente in una sentenza, un'ordinanza o un provvedimento di insolvenza, fallimento, concordato, transazione, riabilitazione, riorganizzazione, amministrazione, scioglimento o liquidazione in relazione ad una parte o agli attivi della stessa o avente come obiettivo la nomina di un curatore, di un liquidatore, di un amministratore o di altro simile funzionario per tale parte o per tutte o per una parte sostanziale degli attivi della stessa ai sensi di qualunque legge sul fallimento, sull'insolvenza o altra legge simile o qualunque legge bancaria, sulle assicurazioni o altra legge simile disciplinante gli attivi di una parte; l'espressione non comprende la riorganizzazione di società *in bonis*. Una Procedura Concorsuale viene "iniziata" se è stata presentata o depositata una domanda di inizio di tale procedura presso, o (nel caso in cui tale domanda non sia necessaria) una decisione di procedere in tale giudizio sia stata presa da un tribunale, un'autorità, un organo sociale o una persona competente. Con "Sentenza di Insolvenza" si intende qualunque sentenza, ordinanza o provvedimento che istituisce una Procedura Concorsuale. Con "Giurisdizione Specificata" in relazione a una parte si intende la giurisdizione di costituzione, di registrazione, in cui ha la sede principale o la residenza e qualunque altra giurisdizione che possa essere specificata in relazione a tale parte nelle Disposizioni Speciali.

(ix) Rifiuto ad adempiere le proprie obbligazioni. La parte dichiari che non adempirà alcuna obbligazione sostanziale ai sensi del Contratto o ai sensi di qualunque Operazione Specificata (se non nell'ambito di una disputa in buona fede sulla natura, sull'esistenza o sull'entità di tale obbligazione);

(x) Garanzia inefficace. Una Garanzia prestata in relazione alla parte non sia pienamente valida o efficace, a meno che abbia cessato di avere effetto (i) in conformità ai termini del suo rilascio, (ii) in conseguenza dell'adempimento di tutte le obbligazioni garantite o (iii) a seguito del consenso dell'altra parte.

(b) Risoluzione. Nell'ipotesi in cui si verifichi un Caso di Inadempimento in relazione a una parte (di seguito denominata la "Parte Inadempiente") e prosegua, l'altra parte (di seguito denominata la "Parte Non Inadempiente") può, con preavviso di non più di venti giorni indicante il pertinente Caso di Inadempimento, rescindere tutte le Operazioni in essere, ma non parte di esse, con efficacia dalla data (di seguito denominata "Data di Risoluzione") che sarà indicata in tale preavviso. In deroga a quanto sopra, salvo indicazione contraria delle Disposizioni Speciali, tutte le Operazioni saranno automaticamente risolte, e si avrà la Data di Risoluzione, in caso di un Caso di Inadempimento di cui al paragrafo (a)(viii)(1), (2), (3), (5)(A) o, per quanto ad esso analogo, (9) nel momento immediatamente precedente ad evento o azione pertinente.

(2) Risoluzione dovuta a Mutamento di Circostanze

- (a) Mutamento delle Circostanze. L'accadimento di qualunque degli eventi o circostanze di seguito indicati in relazione a una parte costituirà un mutamento delle circostanze (di seguito denominato un "Mutamento delle Circostanze"):
- (i) Evento di Carattere Fiscale. In conseguenza di qualunque cambiamento della legge o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale della medesima che intervenga in data successiva alla data di stipulazione della Operazione, o come risultato della Ristrutturazione Aziendale di una delle parti non rientrante nei casi di cui alla sottosezione 1(a)(vii), la parte, alla o prima della successiva data di scadenza relativa a tale Operazione, (A) sia tenuta a pagare ulteriori somme ai sensi della Sezione 4(1) in relazione a un pagamento che la stessa è obbligata a effettuare, diverso dal pagamento degli interessi ai sensi della Sezione 3(5), o (B) riceva un pagamento diverso dal pagamento di interessi ai sensi della Sezione 3(5) da cui deve essere dedotta una somma per o a titolo di tassa o imposta e non è necessario pagare alcuna ulteriore somma in connessione a tale tassa o imposta ai sensi della Sezione 4(1), se non in ragione di quanto specificato nella Sezione 4(1)(c);
- (ii) Illiceità, Impossibilità. In conseguenza di qualunque mutamento della legge o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale della medesima o, qualora sia specificato nelle Disposizioni Speciali, in conseguenza di un Caso di Impossibilità, in ogni caso che si verifichi in data successiva alla data di stipulazione della Operazione, divenga, o sia probabile che divenga, illecito o impossibile per la parte (A) effettuare, o ricevere, un pagamento o una consegna in relazione a tale Operazione alla scadenza o adempiere puntualmente qualunque altra obbligazione ai sensi del Contratto relativa a tale Operazione o (B) adempiere a qualunque obbligazione di fornire un margine o una garanzia collaterale come e quando richiesto ai sensi del Contratto; con "Caso di Impossibilità" si intende qualunque catastrofe, conflitto armato, atto di terrorismo, sommossa o altra circostanza al di fuori dal ragionevole controllo della parte che influenza gli attivi della parte medesima;
- (iii) Evento concernente il Credito in caso di Ristrutturazione. Nel caso in cui la parte sia soggetta a una Ristrutturazione Aziendale, il merito creditizio dell'Entità Successiva sia sostanzialmente inferiore a quello della parte immediatamente prima della Ristrutturazione Aziendale.
- (b) Risoluzione. Nel caso si verifichi un Mutamento delle Circostanze in relazione ad una parte (di seguito denominata la "Parte Condizionata"), la Parte Condizionata nei casi di cui al paragrafo a(i) o (ii) e l'altra parte (di seguito denominata la "Parte non Condizionata") nei casi di cui al paragrafo a(ii) o (iii) può, con le limitazioni riportate di seguito, con preavviso di non oltre venti giorni, dichiarare risolta la(e) Operazione(i) condizionata(e) da tale cambiamento, con effetto a partire dalla data (di seguito denominata la "Data di Risoluzione") dalla stessa indicata in tale preavviso, restando inteso che, nel caso del paragrafo (a)(iii), tutte le Operazioni saranno considerate in tal modo condizionate. Nel caso in cui, fermo restando qualunque accordo fra le parti sulla fornitura di un margine o di una garanzia collaterale, una delle parti determini che a causa di tale risoluzione la propria esposizione creditizia nei confronti dell'altra parte sia significativamente aumentata, può, entro una settimana dalla data di decorrenza dell'avviso di risoluzione, inviando avviso all'altra parte, richiedere che tale altra parte fornisca, non più tardi di una settimana dal ricevimento del suddetto avviso, un margine o una garanzia ragionevolmente accettabili per la stessa per un importo almeno pari all'aumento dell'esposizione creditizia ai sensi del Contratto, come dalla stessa determinato. Nei casi di cui ai paragrafi a(i) e (ii), il diritto alla risoluzione sarà soggetto alle seguenti limitazioni: (i) la Data di Risoluzione non può essere antecedente a trenta giorni rispetto alla data in cui il Mutamento delle Circostanze diviene efficace, e (ii) la Parte Condizionata può, salvo richiesta alla stessa di versare ulteriori somme come indicato nel paragrafo (a)(i)(A), inviare avviso di risoluzione solo dopo che sia trascorso un periodo di trenta giorni dal proprio avviso in cui informa l'altra parte di tale evento e nel caso in cui la situazione (qualora sia possibile porvi rimedio) non sia stata corretta entro tale periodo (per mezzo della cessione concordata della Operazione condizionata ad un altro Ufficio Contabilizzante o altrimenti).
- (3) Applicabilità al Garante. Nel caso in cui sia stata prestata una Garanzia a favore di una parte e si verifichi uno dei casi descritti nelle sottosezioni da 1(a)(iii) a (ix) e 2(a) in relazione ad un Garante o a tale Garanzia, l'accadimento di tale caso avrà il medesimo effetto che avrebbe avuto se si fosse verificato rispettivamente in relazione alla parte destinataria della Garanzia o al Contratto.
- (4) Effetti della risoluzione. In caso di risoluzione ai sensi della presente Sezione 6, nessuna parte sarà obbligata ad effettuare alcun ulteriore pagamento o consegna ai sensi della(e) Operazione(i) risolta(e) che sarebbe divenuto esigibile alla o successivamente alla Data di Risoluzione o sarà obbligata a fornire o restituire il margine o la garanzia che avrebbe altrimenti dovuto fornire o restituire ai sensi del Contratto relativo alla(e) Operazione(i) risolta(e). Tali obbligazioni saranno sostituite dall'obbligazione di ciascuna parte di pagare la Somma Definitiva di Regolamento in conformità alla Sezione 7.
- (5) Casi di Inadempimento e Mutamento delle Circostanze. Nel caso in cui un evento o una circostanza che altrimenti costituirebbero o darebbero origine ad un Caso di Inadempimento costituiscono anche un Mutamento delle Circostanze secondo quanto indicato nella sottosezione 2(a) (ii), esso sarà considerato essere un Mutamento delle Circostanze e non costituirà un Caso di Inadempimento, salvo che si tratti di uno degli eventi di cui alla sottosezione 1(a)(viii) che sarà sempre considerato un Caso di Inadempimento e non un Mutamento delle Circostanze.

7. Somma Definitiva di Regolamento

- (1) Calcolo.

- (a) *Procedure e Basi di Calcolo.* Al momento della risoluzione ai sensi della Sezione 6, la Parte Non Inadempiente o, a seconda dei casi, la Parte non Condizionata o, nel caso vi siano due Parti Condizionate, ciascuna parte (ciascuna di seguito denominata la “Parte Calcolante”) dovrà calcolare la Somma Definitiva di Regolamento appena ciò sia ragionevolmente possibile.

Per “Somma Definitiva di Regolamento” si intende, ai sensi della sottosezione 2(b)(i), l’ammontare che secondo la determinazione della Parte Calcolante alla Data di Risoluzione risulti essere uguale (A) alla somma di tutti i Valori di Operazione a credito della stessa, degli Importi Insoluti dovuti alla stessa e delle proprie Richieste di Margine, diminuita (B) della somma dei valori assoluti di tutti i Valori di Operazione di cui la stessa è debitrice, degli Importi Insoluti dalla stessa dovuti e delle Richieste di Margine dell’altra parte;

Per “Importi Insoluti” dovuti da una parte si intende la somma di (i) qualunque importo che tale parte era tenuta a pagare ai sensi di qualunque Operazione e che non sia stato pagato, (ii) il Valore di Inadempimento, alla data di consegna concordata, di ciascun attivo che tale parte era tenuta a consegnare ai sensi di qualunque Operazione, ma che non sia stato consegnato (in ciascun caso indipendentemente dal fatto che la parte avesse diritto o meno a trattenere tale pagamento o consegna, in forza della Sezione 3(3) o per qualunque altra ragione) e (iii) gli interessi sugli importi specificati ai punti (i) e (ii) a partire dal giorno di scadenza del pertinente pagamento o consegna incluso, fino alla Data di Risoluzione esclusa, al Tasso Interbancario o, nel caso sia applicabile la Sezione 3(5), al Tasso di Inadempimento: le Richieste di Margine non saranno prese in considerazione nel calcolo degli Importi Insoluti;

Per “Valore di Inadempimento” si intende, in relazione a qualunque attivo (compresi i Titoli) in qualunque giorno determinato, un importo pari a (A) nel caso in cui gli attivi debbano o avrebbero dovuto essere consegnati dalla Parte Calcolante, il ricavato netto (dedotte commissioni e spese) che la Parte Calcolante abbia o avrebbe ragionevolmente ottenuto dalla vendita sul mercato di attivi della medesima natura e quantità in tale data, (B) nel caso in cui gli attivi debbano o avrebbero dovuto essere consegnati alla Parte Calcolante, il costo (comprese le commissioni e le spese) che la Parte Calcolante ha o avrebbe ragionevolmente sostenuto per acquistare sul mercato attivi della medesima natura e quantità in tale data, e (C) nel caso in cui non si possa determinare un prezzo di mercato per tali attivi, una somma che secondo la determinazione in buona fede della Parte Calcolante rappresenti le proprie intere perdite e spese (o guadagni, nel qual caso espresso come valore negativo) in relazione a tali attivi.

Per “Richieste di Margine” si intende, alla Data di Risoluzione, la somma degli importi in contanti pagati e del Valore di Inadempimento dei Titoli ceduti, in qualità di margine o garanzia, da una parte e non restituiti o ritrasferiti ad essa, aumentata di qualunque interesse maturato su tale somma in contanti al tasso concordato per la medesima;

Per “Valore di Operazione” si intende, in relazione ad una Operazione o a un complesso di Operazioni,

un importo pari a, a scelta della Parte Calcolante, (i) le perdite subite (esprese come valore positivo) o i guadagni realizzati (espressi come valore negativo) dalla Parte Calcolante a causa della risoluzione di tale(i) Operazione(i) o (ii) la media aritmetica delle quotazioni per le operazioni di sostituzione o di copertura alla Data di Quotazione ottenute dalla Parte Calcolante da non meno di due partecipanti principali al mercato. Nel caso (ii), ciascuna di tali quotazioni dovrà essere espressa come l’importo che il partecipante al mercato pagherebbe o riceverebbe alla Data di Quotazione nel caso in cui tale partecipante al mercato dovesse assumere, alla Data di Quotazione, i diritti e le obbligazioni dell’altra parte (o il relativo equivalente economico) ai sensi della(e) pertinente(i) Operazione(i); la somma risultante sarà espressa come valore positivo nel caso fosse pagabile dal partecipante al mercato, altrimenti sarà espressa da un valore negativo. Nel caso in cui, in tale situazione, non si possa ragionevolmente ottenere alcuna quotazione o sia possibile ottenerne una sola, il Valore di Operazione sarà determinato ai sensi del punto (i). Per “Data di Quotazione” si intende la Data di Risoluzione, salvo che, in caso di risoluzione di diritto come previsto nella Sezione 6(1)(b), la Data di Quotazione sarà la data indicata come tale dalla Parte Non Inadempiente, data che non potrà essere successiva al quinto Giorno Lavorativo successivo al giorno in cui la Parte Non Inadempiente sia venuta a conoscenza dell’evento che ha provocato tale risoluzione automatica.

- (b) *Conversione.* Qualunque Importo Insoluto, Valore di Inadempimento, Richiesta di Margine e Valore di Operazione non denominato nella Valuta Base dovrà essere convertito nella Valuta Base al Tasso di Cambio Applicabile. Per “Valuta Base”, salvo diverso accordo, si intende l’euro. Per “Tasso di Cambio Applicabile” si intende la media aritmetica dei rispettivi tassi a cui la persona che calcola o converte una somma ai sensi del Contratto è ragionevolmente in grado di (i) acquistare l’altra valuta di riferimento con, e (ii) vendere tale valuta per, la Valuta Base alla data in cui tale somma viene calcolata o convertita.

(2) *Obbligazioni di pagamento.*

- (a) *Una sola Parte Calcolante.* Nel caso in cui una sola parte agisca in qualità di Parte Calcolante, la Somma Definitiva di Regolamento, come da essa calcolata, dovrà essere pagata (i) a tale parte dall’altra parte nel caso sia un valore positivo e (ii) da tale parte all’altra parte nel caso sia un valore negativo; in quest’ultimo caso la somma pagabile dovrà corrispondere al valore assoluto della Somma Definitiva di Regolamento.

- (b) *Due Parti Calcolanti.* Nel caso in cui entrambe la parti agiscano in qualità di Parti Calcolanti e il risultato dei rispettivi calcoli della Somma Definitiva di Regolamento non coincidano, la Somma Definitiva di Regolamento dovrà essere (i) pari a metà della differenza in tal modo calcolata da entrambe le parti (tale differenza essendo, al fine di evitare qualunque dubbio, la somma dei valori assoluti di tali importi nel caso in cui uno sia positivo e uno sia negativo) e

(ii) pagato dalla parte che ha calcolato un valore negativo o la somma positiva minore.

(3) Notifica e Data di Scadenza

(a) Notifica. La Parte Calcolante dovrà notificare appena ragionevolmente possibile all'altra parte la Somma Definitiva di Regolamento da essa calcolata e fornire a tale altra parte una dichiarazione che evidenzia in ragionevole dettaglio le basi su cui è stata determinata la Somma Definitiva di Regolamento.

(b) Data di Scadenza. La Somma Definitiva di Regolamento dovrà essere pagata immediatamente al ricevimento della notifica di cui al paragrafo (a) nel caso in cui la risoluzione sia dovuta a un Caso di Inadempimento, e altrimenti entro due Giorni Lavorativi da tale ricevimento, ma in entrambi i casi non prima della data di Risoluzione. Tale somma maturerà interessi al Tasso Interbancario a partire dalla Data di Risoluzione e fino alla data in cui è dovuto il pagamento e successivamente a tale data maturerà interessi al Tasso di Inadempimento.

(4) Compensazione. La Parte Non Inadempiente può compensare la propria eventuale obbligazione di pagare la Somma Definitiva di Regolamento con qualunque pretesa attuale o potenziale (di seguito denominata "Eccezione") cui ha diritto nei confronti della Parte Inadempiente in base a qualsivoglia ragione legale (compresi contratti di finanziamento e qualunque altro contratto). Al fine di calcolare il valore delle Eccezioni, la Parte Non Inadempiente dovrà (i) nella misura in cui non sono pagabili nella Valuta Base, convertirle nella Valuta Base utilizzando il Tasso di Cambio Applicabile, (ii) nella misura in cui siano potenziali o non accertate, prendere in considerazione per tali calcoli il loro valore potenziale nel caso sia accertabile, o altrimenti una ragionevole stima del medesimo, (iii) nella misura in cui sia tratti di richieste diverse dal pagamento di somme di denaro, determinare il loro valore monetario e convertirle in richieste monetarie espresse nella Valuta Base e (iv) nella misura in cui non siano ancora dovute e pagabili, determinare il loro valore attuale (tenendo in considerazione anche le richieste di interessi). Le disposizioni della presente sottosezione 4 relativa alle Eccezioni nei confronti di una Parte Inadempiente si applicheranno anche, *mutatis mutandis*, alle Eccezioni nei confronti di una Parte Condizionata nel caso in cui si verifichi una risoluzione ai sensi della Sezione 6(2)(a)(ii) o (iii).

8. Avvisi

(1) Modalità di Invio degli Avvisi. Salvo disposizione contraria del Contratto, qualunque avviso o altra comunicazione ai sensi del Contratto dovrà essere effettuato per lettera, telex, telefax o qualunque altro sistema di comunicazione elettronica concordato fra le parti nelle Disposizioni Speciali all'eventuale indirizzo in precedenza specificato dal destinatario.

(2) Efficacia. Tutti gli avvisi o le altre comunicazioni effettuati ai sensi della Sottosezione 1 avranno efficacia (a) se effettuati per lettera o telefax, al momento della ricezione da parte del destinatario, (b)

se effettuati per telex, al ricevimento da parte del mittente della conferma di avvenuta ricezione alla fine della trasmissione, e (c) se effettuati con un sistema di comunicazione elettronica, alla ricezione di tale messaggio elettronico, a condizione che qualora, in qualunque di tali casi, tale avviso o altra comunicazione non sia ricevuto nel corso di un Giorno Lavorativo o sia ricevuto successivamente alla chiusura di attività in un Giorno Lavorativo, esso avrà effetto a partire dal primo Giorno Lavorativo successivo.

(3) Cambio di Indirizzo. Ciascuna parte può, tramite avviso all'altra parte, cambiare l'indirizzo, il numero di telex o di telefax o i dati del sistema di comunicazione elettronica a cui devono essere inviati gli avvisi e le altre comunicazioni.

9. Uffici Contabilizzanti

(1) Estensione dell'Obbligazione. Nel caso in cui una parte stipuli una Operazione tramite un Ufficio Contabilizzante diverso dalla propria sede principale, le obbligazioni della stessa in relazione a tale Operazione saranno considerate obbligazioni di tale parte nel suo complesso, come se fossero state stipulate dalla sede centrale di tale parte. Tale parte non sarà tuttavia obbligata ad adempiere a tali obbligazioni tramite alcuno dei propri altri uffici nel caso in cui l'adempimento tramite tale diverso Ufficio Contabilizzante sia illecito o impossibile in ragione di uno dei casi descritti nella Sezione 6(2)(a)(ii).

(2) Cambiamento di Ufficio Contabilizzante. Nessuna parte può cambiare un Ufficio Contabilizzante senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

(3) Definizione. Per "Ufficio Contabilizzante" di una parte si intende l'ufficio concordato dalle parti tramite il quale tale parte agisce in relazione alla pertinente Operazione, a condizione che qualora non sia stato concordato alcun ufficio in relazione a una parte, la sede principale di tale parte (o, in assenza di una sede di tale parte, la sede legale o di residenza) si dovrà ritenere essere l'Ufficio Contabilizzante.

10. Varie

- (1) Trasferimento di Diritti e Obbligazioni. Nessun diritto od obbligazione derivante dal Contratto può essere trasferito o in qualunque altro modo ceduto a o in favore di alcuna terza persona senza il preventivo consenso dell'altra parte, reso con le modalità specificate nella Sezione 8(1), a meno che tale consenso non sia necessario in caso di cessione di tutti, o sostanzialmente tutti, gli attivi di una parte in connessione a un Ristrutturazione Aziendale che non comporti la modifica della posizione fiscale relativa al Contratto e che non altrimenti modifichi negativamente in alcun altro modo gli interessi dell'altra parte. Le limitazioni indicate nel precedente capoverso non si applicano ai diritti di una parte di percepire la Somma Definitiva di Regolamento o di essere indennizzata ai sensi della sottosezione 2.
- (2) Spese. Una Parte Inadempiente e una parte che manchi di effettuare un pagamento o una consegna alla scadenza dovranno, su richiesta, indennizzare l'altra parte di tutte le spese, compresi gli onorari legali, ragionevolmente sostenute dall'altra parte per l'esecuzione o la protezione dei propri diritti ai sensi del Contratto in relazione a un Caso di Inadempimento.
- (3) Registrazione. Ciascuna parte (i) può registrare elettronicamente o in qualunque altro modo una conversazione telefonica fra le parti relativa al Contratto o a qualunque potenziale Operazione, (ii) dovrà avvisare di tale potenziale registrazione il proprio personale addetto ed ottenere qualunque consenso che sia legalmente richiesto prima di consentire a tale personale di tenere tali conversazioni telefoniche e (iii) accettare che la registrazione sia utilizzata come prova in qualunque Procedimento relativo al Contratto o a qualunque potenziale Operazione.
- (4) Documenti. Fin quando una parte sia o per qualunque ragione, possa essere titolare di obbligazione in relazione al Contratto, ciascuna parte dovrà, nel caso in cui sia ragionevolmente in grado e legalmente nella posizione di farlo e questo non pregiudichi in modo sostanziale la propria posizione legale o commerciale, mettere prontamente a disposizione dell'altra o di qualunque autorità governativa o fiscale qualunque modulo, certificato e altro documento (correttamente compilato e, ove appropriato, certificato) che sia (a) specificato nel Contratto o (b) ragionevolmente richiesto per iscritto al fine di consentire all'altra parte di effettuare un pagamento ai sensi del Contratto senza alcuna deduzione o anticipazione a titolo di o in acconto su alcuna tassa o altra imposta, o con tale deduzione o anticipazione ad aliquota ridotta.
- (5) Rimedi legali esperibili. I diritti e i rimedi legali esperibili indicati nel Contratto sono cumulativi e non esclusivi di qualunque diritto o rimedio previsto dalla legge.
- (6) Nessuna Rinuncia. Una mancanza o un ritardo nell'esercizio (o qualunque esercizio parziale) di qualunque diritto o rimedio ai sensi del Contratto non costituirà una rinuncia (o una rinuncia parziale) del medesimo, e di conseguenza non preclude o limita in alcun modo l'esercizio futuro di tale diritto o rimedio.
- (7) Risoluzione. Il Contratto può essere risolto da ciascuna parte con preavviso non inferiore a venti giorni all'altra parte. Nonostante tale avviso, qualunque Operazione al momento in essere continuerà a essere soggetta alle disposizioni del Contratto e in tal senso gli effetti della risoluzione si avranno unicamente dopo che siano state adempiute tutte le obbligazioni ai sensi di tale Operazione.
- (8) Valuta Contrattuale. Nel caso in cui per qualunque ragione un pagamento sia effettuato in una valuta diversa dalla Valuta Contrattuale e la somma in tal modo pagata, convertita nella Valuta Contrattuale al tasso di cambio prevalente al momento di tale pagamento per la vendita di tale differente valuta contro la Valuta Contrattuale, come determinato in maniera ragionevole dal beneficiario del pagamento, sia inferiore alla somma in Valuta Contrattuale pagabile ai sensi del Contratto, la parte debitrice di tale ammontare dovrà, come obbligazione indipendente e separata, indennizzare immediatamente l'altra parte di tale differenza.
- (9) Operazioni Precedenti. Le Operazioni stipulate prima dell'entrata in vigore del Contratto Quadro saranno soggette a tale Contratto Quadro, individualmente o come categoria, nella misura in cui questo è previsto dalle Disposizioni Speciali.
- (10) Operazioni per conto altrui.
- (a) Condizioni. Una parte può stipulare una Operazione (di seguito denominata una "Operazione di per conto altrui") in qualità di Agente (di seguito denominato l' "Agente") per una terza parte (di seguito denominata il "Committente") unicamente se (i) la parte ha il potere di stipulare la Operazione per conto di tale Committente, il potere di adempiere per conto di tale Committente a tutte le obbligazioni del Committente medesimo e di accettare l'adempimento delle obbligazioni dell'altra parte e di ricevere tutti gli avvisi e le altre comunicazioni ai sensi del Contratto e (ii) al momento della stipula della Operazione e della pertinente Conferma la parte specifichi che agisce in qualità di Agente in relazione alla Operazione e comunichi all'altra parte l'identità del Committente. Nel caso in cui queste condizioni non siano pienamente soddisfatte, la parte sarà considerata agire in proprio in qualità di committente.
- (b) Informazioni Relative a Determinati Eventi. Ciascuna parte si impegna, nel caso in cui stipuli una Operazione per conto altrui in qualità di Agente, nel momento in cui viene a conoscenza (i) di qualunque evento o circostanza che costituisca un caso come descritto nella Sezione 6(1)(a)(viii) in relazione al Committente o (ii) di qualunque violazione di qualunque delle dichiarazioni fornite ai sensi della Sezione 5 e del successivo punto (f) o di qualunque altro evento o circostanza che renda qualunque di tali dichiarazioni non corretta al momento in cui viene effettuata, a informare immediatamente l'altra parte di tale fatto e a fornire all'altra parte, su sua richie-

sta, le ulteriori informazioni che l'altra parte potrà ragionevolmente richiedere.

- (c) Parti. Ciascuna Operazione per conto altrui sarà considerata una transazione intervenuta unicamente fra il Committente e l'altra parte. Tutte le disposizioni del Contratto si applicheranno separatamente fra l'altra parte e ciascuno dei Committenti per conto dei quali l'Agente abbia stipulato la Operazione, come se ciascuno di tali Committenti fosse una parte di un Contratto separato con l'altra parte, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo (d). L'Agente per la notifica degli atti processuali nominato dall'Agente fungerà da Agente per la notifica degli atti processuali anche per ciascun Committente.
- (d) Avviso di Risoluzione. Nel caso si verifichi un Caso di Inadempimento o un Mutamento delle Circostanze come descritti nelle Sezioni 6(2)(a)(ii) o (iii) in relazione all'Agente, l'altra parte può inviare avviso ai sensi rispettivamente delle Sezioni 6(1)(b) o 6(2)(b) al Committente con il medesimo effetto che avrebbe se si fosse verificato rispettivamente un Caso di Inadempimento o un Mutamento delle Circostanze in relazione al Committente.
- (e) Operazioni per Proprio Conto. Le precedenti disposizioni non influenzano l'operatività del Contratto fra le parti dello stesso in relazione a qualunque Operazione che l'Agente possa stipulare per conto proprio in qualità di committente.
- (f) Dichiarazioni. Ciascuna parte che agisce in qualità di Agente dichiara all'altra a proprio nome e a nome del Committente che, ogniqualvolta in cui la stessa stipuli o intende stipulare una Operazione di Agenzia, è in possesso dei poteri indicati nella sottosezione 10(a)(i) per conto della persona indicata come Committente in relazione alla Operazione per conto altrui.
- (g) Divisibilità. Nel caso in cui una qualunque previsione del Contratto non sia valida, sia illecita o non applicabile ai sensi della legislazione di qualunque giurisdizione, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti disposizioni del Contratto ai sensi della legislazione di tale giurisdizione, e la validità, legalità e applicabilità di tale e di qualunque altra disposizione ai sensi della legislazione di qualunque altra giurisdizione non sarà in alcun modo influenzata. Le parti si impegnano, in tal caso, negoziare in buona fede una previsione sostitutiva valida i cui effetti economici siano il più possibile simili a quelli della disposizione non valida, illecita o non applicabile.

11. Legislazione applicabile, Giurisdizione

- (1) Legislazione Applicabile. Il Contratto sarà retto e interpretato ai sensi della legislazione specificata nelle Disposizioni Speciali o, in mancanza di tale indicazione, dalla legislazione del paese, nel caso sia il medesimo, in cui si trovano le sedi legali di entrambe le parti al momento della stipula del Contratto Quadro fra le stesse.
- (2) Giurisdizione. Ciascuna parte irrevocabilmente accetta la giurisdizione non esclusiva dei tribunali spe-

cificati nelle Disposizioni Speciali in relazione a qualunque causa, azione o altro procedimento relativo al Contratto (di seguito denominato il "Procedimento") o, in mancanza di tale specifica, dei tribunali aventi giurisdizione sulla principale piazza finanziaria (o, in mancanza di un centro finanziario comunemente riconosciuto, sulla capitale) dello stato le cui leggi disciplinano il Contratto.

- (3) Notifica di atti. Se così previsto dalle Disposizioni Generali, ciascuna parte nomina un agente per la notifica di atti (di seguito denominato l' "Agente per la notifica di atti") al fine di ricevere, per essa e a proprio nome, le notifiche degli atti relative a qualsiasi Procedimento. Nel caso in cui per qualunque ragione l'Agente per la notifica degli atti di una parte non possa operare in tale veste, tale parte dovrà prontamente notificare all'altra parte tale fatto ed entro trenta giorni nominare un agente sostitutivo per la notifica degli atti che risulti accettabile all'altra parte.
- (4) Rinuncia all'Immunità. Il Contratto costituisce un accordo commerciale. Nella misura massima consentita dalla legislazione applicabile, ciascuna parte rinuncia, in relazione a se stessa e ai propri attivi (indipendentemente dal relativo uso effettivo o previsto) a tutte le immunità che possano competergli in ragione della sovranità o altrimenti di cause, esecuzioni o altri procedimenti giudiziari e accetta di non rivendicare alcuna di tali immunità nel corso di qualunque Procedimento.